



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica "Umberto Giordano"
Foggia



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica "Umberto Giordano"
Foggia**

STATUTO

Indice

TITOLO I

Principi fondamentali

- Art. 1** Natura, fini e ruolo del Conservatorio
- Art. 2** Diritto allo studio
- Art. 3** Libertà di insegnamento e di ricerca
- Art. 4** Diritto all'informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art. 5** Libertà di riunione e uso degli spazi
- Art. 6** Patrimonio e risorse finanziarie
- Art. 7** Formazione e aggiornamento del personale
- Art. 8** Tutela della sicurezza e della salute
- Art. 9** Relazioni sindacali
- Art. 10** Struttura organizzativa

TITOLO II

Autonomia statutaria e regolamentare - Fonti normative

- Art. 11** Statuto
- Art. 12** Regolamenti
- Art. 13** Regolamento generale del Conservatorio
- Art. 14** Regolamento didattico del Conservatorio
- Art. 15** Regolamento di organizzazione degli uffici
- Art. 16** Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
- Art. 17** Regolamento del Collegio dei Professori
- Art. 18** Regolamento degli Studenti
- Art. 19** Altri regolamenti interni

TITOLO III

Organi di governo e di gestione

Capo I

Organi necessari

- Art. 20** Organi necessari
- Art. 21** Presidente
- Art. 22** Direttore

- Art. 23** **Consiglio di Amministrazione**
- Art. 24** **Consiglio Accademico**
- Art. 25** **Collegio dei Revisori**
- Art. 26** **Nucleo di Valutazione**
- Art. 27** **Collegio dei Professori**
- Art. 28** **Consulta degli Studenti**

Capo II

Altri Organi e figure istituzionali

- Art. 29** **Garante degli studenti**
- Art. 30** **Comitato per le pari opportunità**
- Art. 31** **Comitato dei sostenitori**
- Art. 32** **Commissione didattica paritetica del Conservatorio**
- Art. 33** **Commissione per la ricerca e la produzione artistica**

TITOLO IV

Ordinamento e organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione

- Art. 34** **Attività didattica**
- Art. 35** **Tutorato**
- Art. 36** **Politecnico delle Arti**
- Art. 37** **Collaborazioni e convenzioni**
- Art. 38** **Attività di formazione**
- Art. 39** **Attività di ricerca e di produzione**

TITOLO V

Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica, della ricerca e della produzione

- Art. 40** **Biblioteca**
- Art. 41** **Orchestra del Conservatorio**
- Art. 42** **Coro del Conservatorio**
- Art. 43** **Gruppi da camera del Conservatorio**
- Art. 44** **Strutture e supporti multimediali**
- Art. 45** **Fondazioni**

TITOLO VI

Uffici e organizzazione amministrativa

- Art. 46** **Organizzazione degli uffici**
- Art. 47** **Direttore Amministrativo**

TITOLO VII

Organici e reclutamento del personale

- Art. 48** **Organico del personale docente**
- Art. 49** **Organico del personale non docente**
- Art. 50** **Contratti di collaborazione per attività didattica, di ricerca e di produzione**

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

- Art. 51 Diritti di proprietà intellettuale**
- Art. 52 Principi comuni di comportamento**
- Art. 53 Carta dei diritti degli studenti**
- Art. 54 Codice disciplinare**
- Art. 55 Commissione disciplinare**
- Art. 56 Funzionamento degli Organi**
- Art. 57 Compensi**
- Art. 58 Incompatibilità**
- Art. 59 Percorsi integrati di istruzione e di formazione**
- Art. 60 Calendario accademico**
- Art. 61 Entrata in vigore dello Statuto**
- Art. 62 Emanazione dei regolamenti**

CONSERVATORIO DI MUSICA “Umberto Giordano” di FOGGIA

STATUTO

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Natura, fini e ruolo del Conservatorio

1. Il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia, di seguito denominato Conservatorio, è Istituzione pubblica di alta cultura ai sensi dell’art.33 della Costituzione e, per effetto della legge 21 Dicembre 1999 n.508, è sede primaria di alta formazione e specializzazione musicale. Svolge attività didattica, di formazione, di ricerca, di produzione artistica e di servizio, finalizzata al conferimento dei titoli accademici secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5 della suddetta legge e promuove lo studio, lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale.
2. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Riconosce e afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, di studio e di produzione, affinché l’insegnamento sia in grado di concorrere all’evolversi della conoscenza artistica e scientifica.
4. Riconosce e afferma che le attività di produzione artistica rappresentano momento qualificante ed esplicativo della formazione dello studente e della funzione docente, strettamente correlato alle attività didattiche e di ricerca ed alle esigenze sociali, storiche e culturali del territorio. Favorisce prioritariamente la partecipazione alle stesse da parte dei docenti e di studenti, nonché di diplomati presso il Conservatorio o altre Istituzioni del territorio, particolarmente meritevoli, allo scopo di agevolarne l’avviamento della carriera professionale. Promuove, inoltre, la collaborazione con artisti esterni al fine di consentire lo scambio e l’arricchimento reciproco di esperienze professionali ed artistiche.
5. Opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile di tutte le sue componenti, studenti, docenti e personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, secondo le funzioni normativamente stabilite, valorizzandone le competenze. Assume come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell’ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati. Informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della legislazione dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
6. Afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni forma di ideologia in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e s’impegna a garantire le pari opportunità secondo i principi legislativi vigenti in materia.
7. Adotta, nel perseguimento delle sue finalità, il metodo della programmazione e del coordinamento delle proprie attività istituzionali, assicurando, mediante gli strumenti di verifica e di valutazione previsti dal presente Statuto, la qualità e l’economicità dei risultati, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutte le sue componenti.
8. Favorisce e adotta ogni iniziativa volta all’ampliamento ed al miglioramento della formazione musicale di base, alla formazione permanente e di aggiornamento, alla diffusione della cultura musicale, anche attraverso il recupero e la rivalutazione delle radici storiche, bibliografiche e archivistiche del proprio territorio. Favorisce, altresì, in rapporto con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, interventi mirati alla valorizzazione delle funzioni terapeutiche della musica. Per il raggiungimento di specifici obiettivi il Conservatorio può promuovere relazioni, attivare accordi o convenzioni con altre Istituzioni che ne condividano le finalità, con particolare riguardo alle Università ed Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale presenti sul territorio, in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.
9. Persegue la conservazione, la tutela, la valorizzazione e l’accrescimento del proprio patrimonio, con particolare riguardo all’ampliamento di strutture, beni e strumenti necessari alle attività didattiche, di ricerca e di produzione scientifica ed artistica.
10. Garantisce la più ampia diffusione e valorizzazione delle proprie attività, provvedendo all’aggiornamento sistematico del proprio sito internet, alla pubblicazione di un bollettino periodico e tramite la realizzazione di produzioni editoriali (studi musicologici, composizioni, revisioni di brani di pubblico dominio, registrazioni sonore ed audiovisive) sia presso case editrici specializzate nel settore, sia in proprio. A tal

fine si riserva la possibilità di costituirsi come editore in conformità alle normative vigenti sull'editoria, ai fini della divulgazione delle opere di propria produzione e di terzi ove se ne ravvisi l'attinenza alle finalità dell'Istituzione.

Art. 2

Diritto allo studio

1. Il Conservatorio garantisce il diritto allo studio in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione e in conformità alla legislazione vigente, in particolare:
 - a) Organizza i propri servizi didattici, di sussidio e di orientamento in funzione dello studio, garantendone la piena applicazione delle relative norme di diritto;
 - b) articola gli orari delle attività didattiche e artistiche, in modo da agevolare al massimo la frequenza degli studenti e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti;
 - c) garantisce a studenti e docenti la dotazione di strutture e infrastrutture adeguati alle specifiche attività formative, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - d) stabilisce un numero massimo di studenti nei singoli corsi di studio compatibilmente con la disponibilità del personale docente e delle strutture;
 - e) garantisce, anche attraverso un servizio di tutorato, l'assistenza agli studenti e l'informazione in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio e alla mobilità verso altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché verso Istituzioni universitarie nazionali, comunitarie e internazionali;
 - f) riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali del Conservatorio, secondo le modalità dettate dai regolamenti;
 - g) promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative atte ad orientare e a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;
 - h) promuove la conoscenza e la diffusione delle moderne tecnologie informatiche applicate alla ricerca ed alle discipline artistiche e musicali, al fine di fornire ulteriori competenze ai propri studenti e specializzandi;
 - i) promuove e favorisce gli scambi culturali e la mobilità, anche internazionale degli studenti;
 - j) può istituire con fondi propri oppure provenienti da contributi di altri soggetti pubblici e privati, borse di studio, da destinarsi agli studenti meritevoli al fine di rimuovere impedimenti che ne ostacolano gli studi, favorire l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso periodi di studio presso altre Istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, consentire la pratica del tirocinio.

Art. 3

Libertà di insegnamento e di ricerca

1. Il Conservatorio garantisce la piena autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca in ottemperanza all'art. 33 della Costituzione.
2. Informa la propria attività ai principi di democrazia, trasparenza, partecipazione e decentramento; assicura un'equa ripartizione delle risorse finanziarie e l'accesso alle strutture, agli strumenti, ai sussidi didattici e tecnologici disponibili, adottando strategie di programmazione e di organizzazione che favoriscano l'aggregazione fra singoli docenti e il coordinamento di strutture didattiche, di ricerca e di produzione.
3. Promuove e favorisce gli scambi culturali e la mobilità dei docenti anche in campo internazionale.

Art. 4

Diritto all'informazione e accesso agli atti amministrativi

1. Il Conservatorio informa la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità, trasparenza, chiarezza e completezza, garantendo la massima pubblicità in relazione all'oggetto, alle modalità di svolgimento ed ai responsabili dei procedimenti, assicurando il diritto all'accesso degli atti amministrativi secondo la normativa vigente, disciplinato con apposito regolamento.

Art. 5

Libertà di riunione e uso degli spazi

1. Il Conservatorio garantisce agli studenti, al personale docente e non docente, alle rappresentanze sindacali, libertà di riunione nei propri spazi, secondo la normativa vigente e modalità stabilite da apposito regolamento.

2. L'uso degli spazi strutturali per attività del Conservatorio, nonché la concessione in uso a soggetti esterni per attività di accertato livello qualitativo, coerenti e comunque non contrastanti con la natura e le finalità dell'Istituzione, è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 6

Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il patrimonio del Conservatorio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà del medesimo, crediti e qualsiasi altra attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto o che esso dovesse acquisire a qualsivoglia titolo.
2. Il Conservatorio persegue la realizzazione delle proprie finalità istituzionali attraverso l'acquisizione di risorse finanziarie provenienti dal proprio patrimonio e costituite da trasferimenti da parte dello Stato e della Unione Europea, erogazioni di Enti locali e di soggetti pubblici e privati, entrate proprie, e da ogni altro tipo di finanziamento conforme alla normativa vigente in materia.
3. Le entrate proprie sono costituite da contributi, contributi volontari, corrispettivi per la concessione in uso degli spazi e delle strutture per attività musicali e culturali, proventi per attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, per l'esercizio dei diritti d'autore ed editoriali, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
4. Per le spese in conto capitale e quelle finalizzate alla tutela ed al potenziamento del proprio patrimonio il Conservatorio può ricorrere, secondo la legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, in modo da garantire l'equilibrio del bilancio anche in ambito di progettualità pluriennali.

Art. 7

Formazione e aggiornamento del personale

1. Il Conservatorio promuove la formazione permanente, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione e di perfezionamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 8

Tutela della sicurezza e della salute

1. Il Conservatorio tutela e garantisce la sicurezza e la salute degli studenti e del personale tutto. Emanando apposito regolamento interno per l'attuazione della normativa vigente in materia. Promuove e concorre all'attuazione di iniziative per l'educazione alla salute psico-fisica, con particolare riguardo alla prevenzione di patologie collegate all'esercizio della professione di musicista. A tale scopo produce e favorisce la pubblicazione di materiali informativi, l'istituzione di corsi, la realizzazione di convenzioni con strutture sportive e sanitarie esterne.

Art. 9

Relazioni sindacali

1. Il Conservatorio persegue il buon andamento e l'efficacia della propria organizzazione attraverso il confronto democratico con le organizzazioni sindacali, in conformità alla normativa ed alle discipline contrattuali vigenti.

Art. 10

Struttura organizzativa

1. Il Conservatorio riconosce la facoltà di articolarsi, al fine di meglio garantire la realizzazione delle proprie attività istituzionali, in strutture didattiche, di ricerca e di servizio centrali e periferiche in conformità alla legislazione vigente.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n.508/1999, l'istituzione si articola in una struttura centrale, denominata Sede di Foggia e in una struttura periferica denominata Sezione staccata di Rodi Garganico, svolgono funzioni di coordinamento e di rappresentanza presso la sede staccata uno o più docenti nominati dal Direttore, ai sensi dell'art.22, comma 10 del presente Statuto.

TITOLO II

Autonomia statutaria e regolamentare - fonti normative

Art. 11

Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, dell'art. 2 della legge 21/12/1999, n.508 e dell'art. 2 del D.P.R. 28/02/2003, n.132, disciplina l'autonomia ordinamentale, didattica ed organizzativa del Conservatorio di musica "Umberto Giordano" di Foggia ed è emanato in conformità all'art. 14 del D.P.R. 28/02/2003, n.132.
2. La revisione e le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti. Le modifiche deliberate sono trasmesse al M.I.U.R. per la relativa approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Possono assumere l'iniziativa di richiesta di revisione e di modifica dello Statuto i seguenti Organi, a maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei propri componenti: il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti.

Art. 12

Regolamenti

Il Conservatorio, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, predispone, secondo le modalità previste dall'art. 14 del D.P.R. 28/02/2003, n. 132, i regolamenti previsti dall'art. 3 del D.P.R. In particolare, adotta, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti degli Organi competenti:

- a) Regolamento generale del Conservatorio;
- b) Regolamento didattico del Conservatorio;
- c) Regolamento dell'organizzazione degli uffici;
- d) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- e) Regolamento del Collegio dei Professori;
- f) Regolamento degli Studenti;
- g) Regolamento della Biblioteca.

Art. 13

Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento generale disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento degli Organi di ogni ordine e grado del Conservatorio, contiene le norme di attuazione del presente Statuto, ed ogni altra norma necessaria al funzionamento del Conservatorio, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui ai successivi artt. 14, 15 e 16.
2. E' elaborato dal Consiglio Accademico integrato dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere degli altri Organi di governo e di gestione.

Art. 14

Regolamento didattico del Conservatorio

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di studio, delle attività di formazione e delle attività di tutorato attivati dal Conservatorio.
2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge n. 508/1999, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento è trasmesso al Ministero, il quale, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art. 15

Regolamento di organizzazione degli uffici

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici disciplina, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 132/2003, il funzionamento e l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. E' ispirato ai principi di efficienza, trasparenza e decentramento, e della valorizzazione delle competenze del personale in organico.

3. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, alla normativa primaria ed alla disciplina contrattuale vigente, su proposta del Direttore Amministrativo, sentito il Consiglio Accademico.
4. E' trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art. 16

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri, le procedure e le responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria del Conservatorio;
2. E' ispirato ai criteri dell'efficienza, della trasparenza e della tempestività nelle procedure di spesa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e della tenuta dei conti di cassa.
3. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) del D.P.R. 132/2003, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. E' trasmesso al Ministero per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 132/2003.

Art.17

Regolamento del Collegio dei Professori

1. Il Regolamento del Collegio dei Professori disciplina, nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 13 e 16, le modalità di convocazione e il funzionamento del Collegio dei Professori.
2. E' elaborato e deliberato dal Collegio stesso, ed è adottato con decreto del Direttore, sentiti i pareri del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ognuno per la parte di propria competenza.

Art.18

Regolamento degli Studenti

1. Il Regolamento degli Studenti disciplina le modalità di elezione, di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli Studenti.
2. E' deliberato, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7 lettera h) della legge n. 508/1999, dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 19

Altri regolamenti interni

1. Con appositi regolamenti interni, adottati secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di cui all'art. 13, il Conservatorio disciplina il funzionamento e l'uso delle strutture e dei servizi, l'accesso ai documenti amministrativi, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi esistenti nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

TITOLO III

Organi di governo e di gestione

Capo I

Art. 20

Organi necessari

1. Sono Organi necessari del Conservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) i revisori dei conti;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;
 - h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli Organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 21

Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 28/02/2003, n. 132. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di urgente necessità assume i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica nella prima riunione degli Organi competenti dallo stesso presieduti.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni relative vengono esercitate dal componente nominato dal Ministro ai sensi dell'art 7, comma 2, lettera e) del D.P.R. 132/2003.

Art. 22

Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Emanando direttive finalizzate ad assicurare il buon andamento delle strutture didattiche, di produzione, di ricerca, e di promozione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori e ne fissa l'ordine del giorno. Presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato del Conservatorio. In caso di urgente necessità assume i provvedimenti necessari da sottoporre alla ratifica nella prima riunione degli Organi competenti dallo stesso presieduti.
2. Nell'ipotesi di conferimento per "chiara fama" ai sensi dell'art 228, comma 7) del D.Lgs. 297/1994 il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
3. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
6. Il Direttore è eletto, sulla base delle procedure previste dal regolamento per le elezioni del direttore del Conservatorio "Umberto Giordano", tra i docenti di prima fascia dell'Istituzione o anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti professionali stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a) della legge n. 508/1999.

7. Il Direttore nomina, con proprio decreto, il vice-Direttore, scelto tra i docenti dell'Istituzione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
8. In caso di vacanza della Direzione, il vice-Direttore assume la funzione di Direttore e ha l'obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore entro sessanta giorni.
9. Il Direttore può delegare, con proprio decreto, di cui darà comunicazione a tutti gli Organi di governo, altri Docenti all'esercizio di funzioni di rappresentanza e di coordinamento, che non gli siano inderogabilmente riservate.

Art. 23

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente eletto dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo e con compito di segretario verbalizzante del Consiglio.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di propria competenza di cui all'art.12 del presente Statuto;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 132/2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) delibera sulle dediche di aule o altri locali dell'immobile di pertinenza del Conservatorio a personaggi illustri e meritevoli, su proposta del Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate con apposito regolamento interno.

Art. 24

Consiglio Accademico

1. La composizione e le funzioni del Consiglio Accademico sono stabilite dall'art. 8 del D.P.R. n. 132/2003.
2. E' composto da nove componenti.
3. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

- a) sei professori dell'Istituzione con anzianità di servizio di almeno cinque anni, nei ruoli presso i Conservatori, eletti dal Collegio dei Professori;
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
4. Il Consiglio Accademico:
- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'art. 3 del presente Statuto tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. h) della legge n. 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508/1999;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consiglio Accademico per l'esercizio delle sue funzioni può chiedere il parere di altri Organi dell'Istituzione.
6. Nelle deliberazioni del Consiglio Accademico, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Direttore.
7. Nomina tra i suoi componenti un segretario verbalizzante.
8. Il Consiglio, inoltre:
- a) ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del presente Statuto, esprime il parere sulle modifiche dello stesso e può assumere l'iniziativa di richiesta di revisione e di modifica;
 - b) valuta le eventuali proposte del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti relative alle attività didattiche, di ricerca, di produzione e dei servizi.
9. Le modalità per l'elezione e per l'eventuale ripartizione della rappresentanza dei professori fra i vari ambiti disciplinari sono stabilite nel Regolamento generale del Conservatorio.

Art. 25

Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I Revisori dei conti espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
3. I componenti dei revisori dei conti possono partecipare, con potere consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, e uno indicato dal Consiglio Accademico fra i docenti dell'Istituzione, con almeno 10 anni di anzianità di servizio nei ruoli di cui almeno 5 nell'Istituzione stessa.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lett. b).

3. L'istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 27

Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, in particolare:
 - a) esprime il proprio parere sulla relazione annuale predisposta dal Direttore;
 - b) formula eventuali proposte relativamente all'organizzazione dell'attività didattica, di formazione, di ricerca e di produzione artistica, e di aggiornamento del personale docente.
2. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del presente Statuto, esprime il parere sulle modifiche dello stesso e può assumere l'iniziativa di richiesta di revisione e di modifica.
3. E' convocato dal Direttore almeno due volte, all'inizio ed alla fine dell'anno accademico.
4. E' convocato, inoltre, su richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei propri componenti.
5. Le modalità per il funzionamento del Collegio dei Professori sono disciplinate nel Regolamento di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Art. 28

Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero proporzionale alle dimensioni del Conservatorio, secondo i criteri stabiliti dall'art.12 comma 1 del D.P.R. 132/2003. Fanno inoltre parte della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. Le modalità per l'elezione e il funzionamento della Consulta sono disciplinate nel Regolamento di cui all'art.18 del presente Statuto.

Capo II

Altri Organi e figure istituzionali

Art. 29

Garante degli studenti

1. Il Regolamento generale del Conservatorio può prevedere l'istituzione di un'Autorità garante degli studenti, la quale tutela i diritti degli studenti nei casi in cui gli stessi risultino violati da ogni disfunzione, mancanza, o comportamento non conforme alle regole ed ai principi comuni di comportamento contemplati nel presente Statuto ed alla normativa vigente, imputabili alla responsabilità di Organi o uffici del Conservatorio.
2. Le modalità di composizione, nomina, organizzazione, funzionamento e durata del mandato sono disciplinate dal Regolamento generale.
3. La suddetta Autorità raccoglie le segnalazioni della Consulta degli Studenti o dei singoli studenti, garantendone la segretezza della provenienza, laddove espressamente richiesta compatibilmente con la tutela degli interessi di terzi. Esprime un proprio parere in merito agli accadimenti oggetto di denuncia o di rimostranza ed interviene mediante segnalazioni agli Organi competenti.

Art. 30

Comitato per le pari opportunità

1. E' costituito, secondo i criteri di composizione, di organizzazione, nomina e funzionamento stabiliti dal Regolamento generale, un Comitato per le pari opportunità che svolge funzioni di vigilanza ed ogni azione ed iniziativa finalizzata all'attuazione della vigente normativa in tema di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 31

Comitato dei sostenitori

1. Il Regolamento generale del Conservatorio può prevedere, secondo modalità di partecipazione e funzionamento stabilite nello stesso, la costituzione, di un Comitato dei sostenitori che svolga funzioni di raccordo con le realtà culturali, artistiche, associative, sociali, produttive, imprenditoriali del territorio, nazionali ed internazionali.

Art. 32

Commissione didattica paritetica del Conservatorio

1. Il Conservatorio istituisce una Commissione didattica paritetica composta da docenti e studenti, secondo modalità di partecipazione e funzionamento stabilite dal Regolamento didattico del Conservatorio. La Commissione svolge funzioni di vigilanza sulle attività didattiche, al fine di analizzarne le problematiche e fornire pareri e proposte risolutive delle stesse agli Organi preposti.

Art. 33

Commissione per la ricerca e la produzione artistica

1. Il Conservatorio istituisce una Commissione per la ricerca e la produzione artistica secondo modalità di composizione, funzionamento e competenze stabilite dal Regolamento generale del Conservatorio; la Commissione svolge funzioni di progettazione, consultazione, coordinamento e raccordo con gli Organi dell'Istituzione, nell'ambito delle attività di ricerca e produzione artistica.

TITOLO IV

Ordinamento e organizzazione delle Attività didattiche, di ricerca e di produzione

Art. 34

Attività didattica

1. Il Conservatorio disciplina l'organizzazione dell'attività didattica, il servizio di tutorato, necessari al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 2 della legge n.508/1999, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di cui all'art. 12, lett. b) del presente Statuto.
2. L'Istituzione di nuovi corsi di studio non previsti dall'attuale ordinamento, terrà conto prioritariamente dell'evoluzione della didattica, della ricerca e delle richieste del mercato del lavoro, nonché dell'esito delle sperimentazioni didattiche già attuate, anche presso altri conservatori, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.

Art. 35

Tutorato

1. Il Conservatorio provvede ad istituire, con apposito regolamento costituente appendice del regolamento didattico, sotto la responsabilità del consiglio accademico, il servizio di tutorato, finalizzato ad assistere ed orientare gli studenti durante il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica.

Art. 36

Politecnico delle Arti

1. Il Conservatorio ha facoltà, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, c. 7 della legge n.508/1999, di costituirsi in Politecnico delle arti con le altre Istituzioni universitarie e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, qualora venga riconosciuta la complementarietà delle rispettive offerte formative e la possibilità di integrazione.

Art. 37

Collaborazioni e convenzioni

1. Il Conservatorio, per il perseguimento delle proprie finalità didattiche, promuove ogni forma di collaborazione, anche attraverso convenzioni con Università, altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, Enti e soggetti pubblici o privati, al fine di favorire l'interscambio di conoscenze, esperienze didattiche e di ricerca e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse professionali e strutturali, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.

Art. 38

Attività di formazione

1. Il Conservatorio assicura la collaborazione, attraverso le proprie risorse professionali e strutturali, ad Enti e soggetti pubblici e privati preposti alla formazione professionale qualora se ne ravvisi la condivisione delle finalità progettuali.

Art. 39

Attività di ricerca e di produzione

1. Il Conservatorio organizza le proprie attività di ricerca e di produzione, in conformità alla legislazione vigente, nell'ambito di progetti annuali e pluriennali.
2. Il Conservatorio, al fine di offrire il maggior ampliamento possibile dell'offerta formativa, considerata la specificità degli insegnamenti del comparto e la inscindibile connessione degli stessi con il momento artistico pubblico, e di favorire un costante rapporto con il mondo del lavoro ed un graduale contatto degli studenti con lo stesso, può organizzare le proprie attività di ricerca e di produzione anche attraverso collaborazioni, contratti e convenzioni con associazioni, strutture, enti di produzione, pubblici e privati, prioritariamente del territorio, che abbiano finalità non contrastanti con quelle del Conservatorio, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge n.508/1999.
3. Il Conservatorio, altresì, può svolgere attività di produzione artistica anche per conto di terzi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO V

Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica, della ricerca e della produzione

Art. 40

Biblioteca

1. Il Conservatorio provvede alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio librario e multimediale della propria Biblioteca, che costituisce un sussidio per la didattica, per lo studio, per la ricerca e per la produzione dell'Istituto, ed è al contempo struttura specialistica di riferimento per gli studiosi di cultura musicale del territorio.
2. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, partecipando alla cooperazione internazionale.
3. Il Consiglio di amministrazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1 provvede a dotare la Biblioteca di locali, personale qualificato e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, alle esigenze di fruizione e alle funzioni previste dal presente statuto. Il numero degli addetti ai servizi (personale non docente) della Biblioteca è definito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del bibliotecario.
4. Al funzionamento della biblioteca è preposto il bibliotecario e il Consiglio di Biblioteca.
5. Sono membri di diritto del Consiglio di Biblioteca il bibliotecario che lo presiede e il Direttore. Sono altresì membri un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, uno designato dal Consiglio Accademico tra i professori e uno studente designato dalla Consulta degli Studenti. Il Consiglio di Biblioteca predispose ai sensi dell'art.12/g del presente Statuto il Regolamento della Biblioteca, che viene deliberato e adottato con le modalità previste dal medesimo art. 12. Il Consiglio di Biblioteca dura in carica tre anni.
6. Il Consiglio di Biblioteca determina un piano preventivo di attività e acquisti, inoltrando al Consiglio di Amministrazione la richiesta delle risorse corrispondenti. Il Consiglio di Biblioteca verifica l'attuazione delle attività deliberate; stende una relazione conclusiva entro la fine dell'anno accademico, controlla la qualità del servizio e propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi atti a migliorarlo anche attraverso piani di sviluppo pluriennali.

Art. 41

Orchestra del Conservatorio

1. L'Orchestra del Conservatorio, composta da docenti, studenti, collaboratori esterni, svolge attività di supporto all'attività didattica ed in particolare al corso di Direzione d'orchestra, nonché attività di produzione in conformità ai principi fondamentali del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'Orchestra di strutture logistiche e strumentali, di personale ausiliario e tecnico qualificato, e delle risorse finanziarie proporzionali all'attività della stessa,

nei limiti della disponibilità di bilancio e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Il Direttore individua un docente o uno studente destinatario di contratto di collaborazione quale responsabile dell'Orchestra.
4. Il docente di Direzione d'orchestra svolge il ruolo di Direttore stabile della stessa; le singole produzioni possono, altresì, prevedere la direzione da parte di altri docenti del Conservatorio in possesso di competenze professionali specifiche, nonché di Direttori ospiti.
5. La partecipazione all'Orchestra, l'organizzazione e il funzionamento della stessa e la sua eventuale partecipazione ad attività esterne al Conservatorio, sono disciplinati con apposito regolamento interno.
6. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 42

Coro del Conservatorio

1. Il Coro del Conservatorio è composto da studenti delle diverse discipline e delle scuole di canto, da docenti, diplomati e amatori anche esterni all'Istituzione.
2. Il Conservatorio provvede a dotare il Coro di strutture logistiche e strumentali, di personale collaboratore qualificato, di risorse finanziarie proporzionali all'attività dello stesso, nei limiti della disponibilità di bilancio e delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il Coro svolge attività didattiche e di supporto alla didattica e partecipa alle attività di produzione artistica autonomamente o in collaborazione con l'orchestra, solisti ed altre formazioni musicali del Conservatorio.
4. Il docente del Corso di Esercitazioni corali svolge il ruolo di Direttore stabile e responsabile artistico del Coro; le singole produzioni possono, altresì, prevedere la direzione da parte di altri docenti del Conservatorio in possesso di competenze professionali specifiche, nonché di Direttori ospiti. La direzione di soggetti esterni è attribuita senza oneri a carico del bilancio dell'istituto.
5. Le attività del Coro del Conservatorio, le modalità di partecipazione al coro, nonché la presenza dei suddetti nell'ambito di attività esterne al Conservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
6. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 43

Gruppi da camera del Conservatorio

1. Il Conservatorio, attraverso l'impiego di idonee risorse logistiche e di personale, favorisce e promuove l'attività di gruppi da camera ed ensemble strumentali composti da studenti e docenti.

Art. 44

Strutture e supporti multimediali

1. Il Conservatorio provvede all'acquisizione ed al potenziamento di strutture e di supporti multimediali (aula multimediale, sala di registrazione ed altri) che costituiscono sussidi per la didattica, per lo studio, la ricerca e la produzione dell'Istituto, nonché strumenti per la documentazione delle attività prodotte. Il funzionamento delle suddette strutture è disciplinato da appositi regolamenti interni, che possono prevedere la presenza di responsabili delle stesse, individuati fra i docenti, gli studenti ed il personale dell'Istituzione con specifiche competenze professionali, o fra collaboratori esterni, nei limiti della disponibilità di bilancio.
2. Il Conservatorio, utilizzando personale interno o esperti esterni, può promuovere corsi formativi destinati a docenti, studenti e personale non docente, finalizzati a fornire competenze nell'utilizzo di specifiche tecnologie informatiche, quali i software per la composizione e notazione musicale e la ricerca bibliografica in rete.
3. Il ricorso alle collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 45

Fondazioni

1. Il Conservatorio può valutare, anche insieme a soggetti esterni, la costituzione di centro studi e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla produzione in campo artistico e alla ricerca, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e specialisti, al funzionamento di specifiche strutture e servizi.
2. Le condizioni di collaborazione tra gli enti in questione e il Conservatorio sono definiti da apposite convenzioni approvate, per quanto di competenza del Conservatorio, dal Consiglio accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e scientifiche eventualmente interessate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, lettera d) della legge n.508/1999.

TITOLO VI

Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 46

Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione, è disciplinata con apposito regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Art. 47

Direttore amministrativo

1. Alle strutture amministrative di cui all'art. 47 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
2. Le competenze e le funzioni del Direttore amministrativo, sono disciplinate dalle relative disposizioni contrattuali di comparto.

TITOLO VII

Organici e reclutamento del personale

Art. 48

Organico del personale docente

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, lettera d) del presente Statuto, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca è definito, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, ed è approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Il Consiglio Accademico nel proporre la definizione dell'organico, sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca ed in conformità alla normativa primaria ed alla disciplina contrattuale vigente, tiene conto, prioritariamente:
 - a) della tradizione didattica dell'Istituzione e delle radici culturali, storiche e sociali del territorio;
 - b) dell'evoluzione del linguaggio, degli strumenti musicali e didattici;
 - c) dell'evoluzione delle metodologie didattiche;
 - d) dell'evoluzione delle professionalità operanti nel settore.

Art. 49

Organico del personale non docente

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 6, lettera d) del presente Statuto, l'organico del personale non docente è definito, nei limiti della disponibilità di bilancio, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, ed approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Il Consiglio Accademico nel proporre la definizione dell'organico, in conformità alla normativa primaria ed alla disciplina contrattuale vigente, tiene conto prioritariamente della più utile ed efficiente funzionalità degli uffici e delle strutture di servizio in rapporto alle finalità ed alle attività istituzionali.

Art. 50

Contratti di collaborazione per attività didattica, di ricerca e di produzione

1. Il Conservatorio, nei limiti fissati dalle disponibilità di bilancio e dalla legislazione vigente, può stipulare con personale qualificato, contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di produzione integrativi nonché per corsi ufficiali, anche di nuova istituzione, qualora non sia possibile provvedere agli stessi con personale del Conservatorio. I suddetti contratti possono essere finanziati con fondi propri o provenienti da contratti e convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, lettera d) della legge n.508/1999.
2. La disciplina regolamentare determina:
 - a) la percentuale massima delle discipline a contratto nei singoli corsi di studio;
 - b) i limiti relativi alla durata e ad alla rinnovabilità dei contratti;
 - c) i limiti massimi e minimi dei compensi relativi.
3. In caso di corsi di nuova istituzione, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono deliberare deroghe rispetto alle percentuali di cui alla lettera a).

TITOLO VIII

Norme finali e transitorie

Art. 51

Diritti di proprietà intellettuale

1. Il Conservatorio si riserva l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale per le produzioni realizzate con l'utilizzo delle proprie strutture, anche in collaborazione e convenzione con soggetti esterni, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 52

Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente e non docente, e gli studenti del Conservatorio "Umberto Giordano" di Foggia riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:
 - a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
 - b) scrupoloso adempimento dei doveri accademici, collaborazione in materia di organizzazione dell'attività didattica e disponibilità alla più equilibrata distribuzione del carico didattico;
 - c) rispetto reciproco tra personale docente e non docente e studenti e rispetto dei luoghi e delle strutture e dei beni del Conservatorio;
 - d) cooperazione in materia di attività di ricerca;
 - e) esplicito richiamo anche nelle attività extra-istituzionali al ruolo ricoperto nel Conservatorio.

Art. 53

Carta dei diritti degli studenti

1. La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita commissione paritetica congiunta composta da due rappresentanti della Consulta degli Studenti e due docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori. Essa è deliberata dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti e il Collegio dei Professori.

Art. 54

Codice disciplinare

1. Il Conservatorio adotta con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, in conformità alla normativa primaria e contrattuale, il codice disciplinare del personale docente e non docente, e degli studenti.

Art. 55

Commissione disciplinare

1. Il Conservatorio costituisce, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale in conformità alla normativa primaria e contrattuale, la Commissione di disciplina che coadiuva gli Organi competenti nei procedimenti disciplinari.

Art. 56

Funzionamento degli Organi

1. Il funzionamento degli Organi di governo e di gestione è disciplinato dal Regolamento generale e dai regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità ai principi del presente Statuto, in particolare:
 - a) La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'Organo, ad esclusione del Collegio dei Professori, comporta la decadenza dallo stesso. Sono esclusi dalla decadenza per i motivi suddetti i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto;
 - b) il rinnovo dell'Organo deve avvenire prima della scadenza dello stesso. Il regime di prorogatio dell'Organo scaduto, non superiore ad un periodo di quarantacinque giorni, è limitato all'esercizio dell'ordinaria amministrazione e all'adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili. Trascorso tale periodo, le funzioni dell'Organo, vengono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed ai provvedimenti urgenti, dal membro che lo presiede (Presidente o Direttore);
 - c) in caso, di cessazione o dimissione di un componente, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procederà entro sessanta giorni alla nuova designazione elettiva, limitatamente ai posti vacanti;
 - d) le riunioni sono valide in caso di partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e le relative deliberazioni sono valide in caso di approvazione della maggioranza assoluta dei partecipanti, salvo diverse disposizioni particolari contenute nel presente Statuto e nei regolamenti d'Istituto;
 - e) la convocazione dei componenti degli Organi d'istituto, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, deve essere effettuata mediante comunicazione scritta personale ed affissione all'Albo entro cinque giorni dalla data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza; la convocazione del Collegio dei Professori avverrà attraverso l'esclusiva affissione all'Albo entro sette giorni dalla data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, in cui si provvederà comunque alla comunicazione personale;
 - f) in caso di deliberazioni riguardanti un componente dell'Organo, lo stesso è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla discussione ed alla deliberazione relativa.

Art. 57

Compensi

1. Il Consiglio d'amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n.132/2003, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli Organi necessari cui al comma 1, dell'art. 4 del D.P.R. citato.

Art. 58

Incompatibilità

1. Non è consentito, fatta eccezione per il Direttore, essere contemporaneamente componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 59

Percorsi integrati di istruzione e di formazione

1. Il Conservatorio può inoltre attivare, anche in regime di convenzione, corsi finalizzati alla formazione permanente e ricorrente e alla educazione degli adulti, con particolare riguardo alla riqualificazione di realtà di tradizione musicale del territorio. L'ordinamento e l'organizzazione dei suddetti corsi sono disciplinati dal Regolamento didattico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, lettere d) e h) della legge n.508/1999.

Art. 60

Calendario accademico

1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.

Art. 61

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione ministeriale.

Art. 62

Emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti interni, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del presente Statuto, vengono emanati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Il presente Statuto è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1779 del 18.07.2017.